

STATUTO DEL COMITATO DENOMINATO "COMITATO PER IL RESTAURO DEL LAVATOIO DI CRESPI"

ART. 1 - SEDE

Il COMITATO ha la propria sede legale in Crespi d'Adda in Capriate S.G. (Bergamo) piazzale V.Veneto 1.

ART. 2 - DURATA

Il COMITATO ha una durata limitata al conseguimento dell'obiettivo prefissato e potrà essere sciolto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei promotori.

ART. 3 - PRINCIPI ISPIRATORI

Il COMITATO è apolitico, apartitico, aconfessionale, e si informa ai seguenti principi ispiratori: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche, esclusione dei promotori temporanei, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'Assemblea.

ART. 4 - FINALITA'

Il COMITATO intende perseguire l'obiettivo di restaurare o contribuire al restauro del lavatoio storico di Crespi d'Adda, situato a fianco dell'ex dopolavoro nel piazzale a lato della chiesa.

ART.5 - PROMOTORI

Possono far parte del COMITATO, in numero illimitato, tutti coloro siano essi persone fisiche, giuridiche, o enti pubblici e/o privati che partecipino alle attività dell'organizzazione, ne condividano gli scopi e si impegnino, in qualsiasi modo, ciascuno per le proprie capacità e possibilità, a realizzarli. La richiesta di ammissione dovrà contenere la dichiarazione dell'aspirante promotore di condividere le finalità del COMITATO, di accettare senza alcuna riserva lo statuto nonché, presa visione dell'informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali. Tutti i promotori svolgono la propria attività con spirito di solidarietà, in modo personale, diligente, spontaneo, gratuito e senza alcun fine di lucro. I promotori devono impegnarsi per il raggiungimento dello scopo e tenere un comportamento verso gli altri aderenti e i terzi improntato alla correttezza e buona fede. I promotori hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'organizzazione. I promotori devono versare la quota iniziale e quella annuale di iscrizione stabilite dal Consiglio Direttivo.

Diritti dei promotori sono in particolare:

- partecipare alle Assemblee del COMITATO;
- consultare i verbali delle riunioni degli organi del COMITATO;
- eleggere gli organi di direzione del COMITATO ed essere eletti alle cariche;
- recedere dal COMITATO in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare il rendiconto annuale;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in favore del COMITATO;
- partecipare alle iniziative e alle manifestazioni organizzate dal COMITATO.

ART. 6 - ORGANI, CARICHE E DURATA

Gli organi sociali del COMITATO sono: l'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice-Presidente, il Segretario. Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nell'interesse del COMITATO. Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

ART. 7 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli aderenti regolarmente costituita è composta da tutti i promotori che alla data di convocazione siano in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione e iscritti nel "Libro dei Promotori". Ogni promotore ha diritto a un voto. L'Assemblea è il massimo organo deliberante del COMITATO, è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente.

L'Assemblea può essere convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria dei promotori deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 15 maggio, per l'approvazione del rendiconto annuale e del bilancio. L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo qualora se ne ravvisi la necessità. La convocazione avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede dell'associazione, oppure inviando il predetto avviso individualmente a tutti i soci per lettera, oppure a mezzo posta elettronica. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea (convocazione quest'ultima che può avvenire anche in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione) nonché l'ordine del giorno. L'Assemblea (ordinaria e straordinaria) è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica di almeno la metà dei promotori aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, in seconda convocazione l'Assemblea deve ritenersi validamente costituita indipendentemente dal numero degli intervenuti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Compiti dell'Assemblea sono in particolare:

- provvedere ogni quattro anni a eleggere il consiglio direttivo, il presidente, il vice-presidente e il segretario del COMITATO;
- discutere, approvare o rigettare il bilancio e il rendiconto annuale;
- approvare l'importo delle quote annuali d'iscrizione;
- modificare l'atto costitutivo e lo statuto;
- l'eventuale scioglimento del COMITATO;

ART. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato dal presidente e dal vice-presidente e dal segretario e da due consiglieri. Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo in relazione dell'attività di consigliere svolta da ciascuno. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea generale dei promotori. Il Consiglio Direttivo ha il compito di amministrare il COMITATO occupandosi della gestione ordinaria e straordinaria del medesimo. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se adottate alla presenza e col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per quattro anni e tutti suoi membri sono rieleggibili.

ART. 9 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del COMITATO è anche il Presidente del Consiglio Direttivo, dirige il COMITATO e ne è a tutti gli effetti il legale rappresentante. E' eletto dall'assemblea tra i suoi membri a maggioranza dei voti dei presenti. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo in cui è in carica il Consiglio Direttivo.

Compiti del Presidente sono in particolare:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo presso la sede del COMITATO al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i promotori;
- rappresentare legalmente il COMITATO nei confronti dei terzi e in giudizio;
- predisporre le linee generali delle attività del COMITATO;
- eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza liberatoria per esonero o responsabilità;
- sovrintendere alla gestione economica e amministrativa del COMITATO.

ART. 10 - IL SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente. Compiti del Segretario sono in particolare:

- dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- redigere e sottoscrivere i verbali delle riunioni assembleari;
- tenere aggiornati i registri del COMITATO e il "Libro dei Promotori";
- attendere alla corrispondenza del COMITATO.
- attendere alla tesoreria.

ART. 11 - QUOTA

La quota annuale d'iscrizione al COMITATO è determinata dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno. Tale quota deve essere versata un mese prima della seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di promotore. I promotori non in regola con il pagamento della quota non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, non sono né elettori né eleggibili alle cariche del COMITATO e non possono prendere parte a nessuna attività dell'organizzazione.

ART. 12 - PATRIMONIO

I mezzi finanziari del COMITATO sono costituiti da:

- quote annuali d'iscrizione dei promotori;
- quote straordinarie elargite dai promotori o da persone fisiche e/o giuridiche esterne al COMITATO;
- contributi di organizzazioni, istituzioni, enti pubblici e/o privati;
- erogazioni liberali pubbliche e private;
- lasciti ed eredità legali accettati con beneficio di inventario;
- proventi derivanti dalle attività organizzate dal COMITATO;
- eventuali avanzi di gestione;
- riserve accantonate formate con utili;

ART. 13 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale del COMITATO ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il COMITATO ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata. Il COMITATO ha, altresì, l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie, previste dallo statuto sociale.

ART. 14 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra il COMITATO e i promotori, nonché tra i promotori medesimi inerenti all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità del presente statuto si dovrà fare ricorso ad un collegio arbitrale amichevole composto da tre persone di cui due rappresentanti delle due parti in causa, il terzo scelto dai precedenti due ed in caso di disaccordo, con l'intervento di un'organizzazione specializzata nell'arbitrato, su richiesta della parte più diligente.